



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 4 dicembre 2008

**Fascicolo interistituzionale:
2006/0008 (COD)**

**16555/08
ADD 1**

**SOC 747
CODEC 1695**

ADDENDUM ALLA NOTA INTRODUTTIVA

del: Segretariato generale

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (Parte prima)/Consiglio EPSCO

n. prop. Com: 14412/08 SOC 611 CODEC 1348 - COM(2008) 648 definitivo

Oggetto: **Proposte modificate di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati**
= **Adozione di una posizione comune**

PROGETTO DI DICHIARAZIONI DA INSERIRE NEL VERBALE DEL CONSIGLIO

PROGETTO DI DICHIARAZIONI DA INSERIRE NEL VERBALE DEL CONSIGLIO

I. DICHIARAZIONE UNILATERALE DELLA DELEGAZIONE PORTOGHESE

All'articolo 1 paragrafo 17

Il Portogallo sottoscrive le modifiche apportate all'articolo 62, paragrafo 3 del regolamento di base, che fanno sì che lo stesso metodo di calcolo delle prestazioni di disoccupazione si applichi ai lavoratori frontalieri e non frontalieri che durante l'ultima attività svolta risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, e ricorda la dichiarazione inserita nel processo verbale del Consiglio che approvava detto regolamento in cui *"il Consiglio e la Commissione convengono che l'accordo del Portogallo sull'articolo 11, paragrafo 3, lettera c) e sull'articolo 65, paragrafi 6 e 7 non pregiudica la richiesta del Portogallo di un trattamento equo nella ripartizione dei costi tra il Portogallo e altri Stati che non fanno parte dell'Unione europea, nel quadro degli accordi che saranno negoziati in seguito all'adozione del presente regolamento."*

II. DICHIARAZIONE COMUNE DEL GOVERNO DI MALTA E DELLA COMMISSIONE EUROPEA

L'inclusione delle pensioni pagabili ai sensi

della legge sulle forze armate (cap. 220)

della legge sulla polizia (cap. 164)

della legge sulle carceri (cap. 260) e

dell'ordinanza sulle pensioni (cap. 93)

nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 non pregiudica la classificazione di tali regimi ai sensi della legislazione nazionale.

III. DICHIARAZIONE UNILATERALE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

L'accordo dell'Italia sull'articolo 87, paragrafo 10, lettera a) non pregiudica la richiesta dell'Italia di un trattamento equo nella ripartizione dei costi tra l'Italia e altri Stati che non fanno parte dell'Unione europea, nel quadro degli accordi che saranno negoziati in seguito all'adozione del presente regolamento.

IV. DICHIARAZIONE UNILATERALE DELLA DELEGAZIONE OLANDESE

In relazione alla rubrica "Q. PAESI BASSI", punto 5, di cui alla proposta della Commissione, che conteneva uno scenario assicurativo fittizio per situazioni in cui la legislazione applicabile e/o la competenza a concedere prestazioni familiari cambia da uno Stato membro all'altro, è stato convenuto che questo non è più necessario, dato il contenuto del nuovo articolo 59, paragrafo 2 della posizione comune in cui si prevede che il versamento delle prestazioni familiari (in caso di cambiamento della legislazione applicabile e/o della competenza da uno Stato membro all'altro) si applichi a decorrere dalla scadenza in cui cessa il versamento del primo Stato membro.
